

Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022

Introduce alcune disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissata per il 31 marzo 2022. Di seguito gli aspetti più rilevanti.

Modifica delle misure di isolamento ed autosorveglianza – Art. 4

Dal 1° aprile, per **tutti i contatti stretti** (vaccinati o meno) è applicato SOLO il regime dell'**auto-sorveglianza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per i 10 giorni successivi al contatto. Sarà necessario effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Non è pertanto più prevista la quarantena dei contatti.

Rimane il **divieto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora alle persone risultate **positive al SARS-CoV-2** e sottoposte alla misura dell'isolamento, fino all'accertamento della guarigione, con test antigenico rapido o molecolare negativo.

Seguirà su questo punto specifica Circolare del Ministero della Salute.

Mascherine – Art. 5

Fino al 30 aprile è fatto obbligo di indossare mascherine **FFP2** negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto pubblici e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. In tutti gli altri spazi interni, compresi i luoghi di **lavoro**, sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche **non FFP2**.

Green Pass – Artt. 6 e 7

- Dall'entrata in vigore del Provvedimento (25/03/2022), **non sarà più richiesto il Green Pass** per accedere ai **servizi alla persona (estetisti, parrucchieri), pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali**.
- Fino al 30 aprile 2022 continuerà ad essere necessario il **Green Pass rafforzato** per accedere ai locali delle scuole e delle università per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario. Inoltre rimane vigente il Green pass rafforzato (guarigione/vaccinazione) per l'accesso a piscine, palestre, centri congressi, mostre, teatri, sale da ballo.
- Per altre attività, dal 1° al 30 aprile, verrà invece consentito l'accesso con il **Green Pass base** (ottenibile sulla base anche del solo tampone), come ad esempio sui mezzi pubblici e sui luoghi di lavoro (ad eccezione di strutture sanitarie e scolastiche).
- Dal 1° maggio, **è previsto il termine dell'obbligo di Green Pass**.
- Permane invece l'obbligo fino al 31 dicembre 2022 per i visitatori che vogliono accedere a **RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali**.

Obbligo vaccinale – Art. 8

L'obbligo di vaccinazione anti-covid rimane vigente fino al 15 giugno 2022 per gli **over 50** e per **determinate categorie** tra cui personale scolastico e universitario, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale.

Diversamente, per **gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA** tale norma resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Scuola – Art. 9

Dal 1° aprile la **didattica a distanza** resta in vigore solo per gli studenti **positivi**, mentre per gli altri proseguono le lezioni in presenza.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale **in isolamento**, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da **specifico certificazione medica** attestante le condizioni di

salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata, come noto, alla sola dimostrazione del provvedimento di fine isolamento di ATS ovvero del referto negativo di un test antigenico rapido o molecolare unitamente all'attestato di inizio isolamento e del certificato vaccinale.

In tutte le scuole di ogni ordine e grado, in presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni, l'attività didattica **prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto. In caso di sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico o molecolare.

Inoltre, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori permangono le misure di sicurezza già in essere: utilizzo di mascherina chirurgica, distanziamento interpersonale, divieto d'accesso se positivi o con sintomatologia sospetta.